

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2058, 421 e 1393-A

Relazione orale

Relatore MORRA

TESTO PROPOSTO DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 28 aprile 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
(n. 2058) (*)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 2145)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 febbraio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 2003*

(*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (n. 421)

d'iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2001

Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (n. 1393)

d'iniziativa dei senatori VANZO, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI e FRANCO Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2002

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2058

NONCHÉ SULLE

PETIZIONI

del signor Enrico ANDREONI (n. 66)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2001

del signor Giuseppe CATANZARO (n. 84)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2001

del signor Enrico ANDREONI (n. 200)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2002
—————

del signor Giovanni ZANONI (n. 255)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2002
—————

del signor Francesco DI PASQUALE (n. 393)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2002
—————

del signor Giovanni Salvatore CARDENIO (n. 427)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2003
—————

del signor Domenico ANGELINI (n. 574)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2003
—————

del signor Walter CORSINO CORSI (n. 582)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2003
—————

della signora Loredana STELLA (n. 583)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2003

E

del signor Pasqualino GALILEO (n. 634)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2004
—————

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 5
- della 5^a Commissione permanente » 9

- Disegno di legge n. 2058: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione » 15

Disegni di legge:

- n. 421, d'iniziativa del senatore Magnalbò » 50
- n. 1393, d'iniziativa dei senatori Vanzo ed altri » 51

Petizioni:

- n. 66, presentata dal signor Enrico Andreoni » 52
- n. 84, presentata dal signor Giuseppe Catanzaro » 53
- n. 200, presentata dal signor Enrico Andreoni » 54
- n. 255, presentata dal signor Giovanni Zanoni » 55
- n. 393, presentata dal signor Francesco Di Pasquale » 56
- n. 427, presentata dal signor Giovanni Salvatore Cardenio » 57
- n. 574, presentata dal signor Domenico Angelini » 58
- n. 582, presentata dal signor Walter Corsino Corsi » 59
- n. 583, presentata dalla signora Loredana Stella » 60
- n. 634, presentata dal signor Pasqualino Galileo » 61

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

sui disegni di legge nn. 2058, 421 e 1393 e sull'emendamento 1.0.1

9 dicembre 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2058 assunto dalla Commissione di merito quale testo base e l'emendamento 1.0.1 del Governo, esprime, per quanto di competenza, un parere complessivamente favorevole: si tratta, infatti, di un'importante riforma del sistema previdenziale che contempera le diverse esigenze coinvolte, in via generale anche sotto l'aspetto della compatibilità costituzionale.

Circa la collocazione della disciplina in esame nel sistema delle fonti legislative, essa è riconducibile alla materia della «previdenza sociale», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma secondo della Costituzione; le disposizioni dell'emendamento afferenti alla previdenza integrativa rientrano nella materia «previdenza complementare e integrativa» che la Costituzione comprende tra quelle di competenza legislativa concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali; quanto all'istituto del trattamento di fine rapporto – a sua volta oggetto dell'emendamento in esame – esso può essere ricondotto alla materia «ordinamento civile», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Su alcuni aspetti specifici del progetto di riforma (che risulta dalla combinazione tra il disegno di legge e l'emendamento governativo), si rendono invece necessari i seguenti rilievi critici, sotto l'aspetto della compatibilità costituzionale.

Si segnala, in primo luogo, che per assicurare un passaggio al nuovo regime previdenziale dall'anno 2008 in condizioni di equità sostanziale, il principio costituzionale di ragionevolezza induce, al fine di prevenire possibili, ingiustificate disparità di trattamento, a prevedere una maggiore gradualità nella realizzazione del nuovo sistema.

La Commissione, inoltre, esprime parere contrario sull'articolo 7, comma 6, del disegno di legge, nella parte in cui si prevedono pareri vincolanti delle competenti commissioni parlamentari, in quanto contrastante con la natura stessa della delega legislativa e (comma 8), nella parte in cui richiama le medesime modalità per l'emanazione di disposizioni correttive; si segnala, a tale proposito, che l'intento di attribuire al parere parlamentare un effetto più cogente può trovare soluzione richiamando le procedure individuate da recenti leggi di delegazione legislativa che prevedono un doppio parere parlamentare.

La Commissione, riguardo all'emendamento 1.0.1, esprime parere contrario alla lettera A), capoverso 1-*ter*, comma 2, laddove si prevede che il Governo emani decreti legislativi «d'intesa» con le parti sociali, non essendo tale modalità di «recepimento» conforme all'articolo 76 della Costituzione.

Esprime, inoltre, parere non ostativo alla lettera A), capoverso 1-*qua-ter*, comma 3, a condizione che l'alinea sia modificato nel senso di non condizionare l'esercizio del potere legislativo delegato al Governo alla formulazione di eventuali proposte delle parti sociali, e di escludere comunque che quelle proposte debbano costituire necessariamente il contenuto dei decreti legislativi, salva la possibilità di prevedere, in sede di delegazione legislativa, che il Governo tenga conto delle eventuali «soluzioni alternative».

La Commissione osserva inoltre che, considerato lo *status* della previdenza delle casse private di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, appare irragionevole estendere in maniera particolarmente rigida ai professionisti e agli iscritti a tali casse la disciplina dei requisiti per la pensione di anzianità, nonché per la pensione nel sistema contributivo.

Il parere della Commissione è contrario quanto alla disposizione della lettera B), capoverso *q-bis*): si tratta, infatti, di una misura indiscriminata e fissa, a prescindere dalle situazioni contributive e previdenziali, che perciò non assume quei caratteri di proporzionalità e adeguatezza che soli potrebbero garantirne la conformità al principio di ragionevolezza, affermato nell'orientamento costante della Corte costituzionale.

Tuttavia, ove si pervenisse alla conclusione di includere nella riforma una misura di tenore solidaristico a carico dei trattamenti più elevati, le soluzioni compatibili con i principi costituzionali appena richiamati potrebbero essere le seguenti:

a) un contributo in misura percentuale, come quello già previsto da ultimo nel disegno di legge finanziaria 2004 (articolo 20 dell'AC 4489) ovvero, volendo comunque fissare un massimale di trattamento;

b) la fissazione di un massimale «non inferiore» alla cifra indicata, formulato non solo in modo da assicurare un'indicizzazione nel tempo del massimale stesso, ma soprattutto prevedendo massimali differenziati in corrispondenza dei diversi livelli di base contributiva imponibile e di trattamento previdenziale, senza di che la disposizione si porrebbe in contra-

sto con il principio di proporzionalità, che costituisce un ineludibile requisito di ragionevolezza e, inoltre, prevedendo forme di tutela analoghe a quelle delineate dall'articolo 1-bis), introdotto dalla lettera A) del medesimo emendamento, per la salvaguardia *in parte qua* dei diritti acquisiti dei lavoratori, compresi coloro che siano in possesso dei soli requisiti per la pensione di vecchiaia.

Si segnala, inoltre, l'opportunità - sempre alla luce del richiamato principio di ragionevolezza - di riformulare la lettera o) dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, in modo che, anche qualora il requisito dei 5 anni sia soddisfatto solo con riferimento ad alcune delle gestioni, sia in ogni caso possibile la totalizzazione dei periodi relativi alle medesime.

La Commissione, esaminati anche i disegni di legge nn. 412 e 1393, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo a questi ultimi, in quanto compatibili, i rilievi al disegno di legge n. 2058 e all'emendamento 1.0.1.

su emendamenti

27 gennaio 2004

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2058, richiamando l'articolato parere già reso in data 9 dicembre 2003 sul testo del disegno di legge e sull'emendamento del Governo 1.0.1, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul complesso di tali emendamenti, riferendo ad essi, in quanto compatibili, le osservazioni e le condizioni formulate nel ricordato parere.

su ulteriori emendamenti

16 marzo 2004

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2058, richiamando l'articolato parere già reso in data 9 dicembre 2003 sul testo del disegno di legge e sull'emendamento del Governo 1.0.1, esaminato il subemendamento del Governo 1.0.1/1000 e l'emendamento 1.1000, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni e condizioni:

- ribadito che, per assicurare un passaggio al nuovo regime previdenziale dall'anno 2008 in condizioni di equità sostanziale, il principio costituzionale di ragionevolezza induce, al fine di prevenire possibili, ingiu-

stificate disparità di trattamento, a prevedere una maggiore gradualità nella realizzazione del nuovo sistema, si osserva che la rimodulazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità proposta con la riformulazione dell'articolo 1-ter, comma 1, di cui al subemendamento 1.0.1/1000, appare connotata da elementi di rigidità maggiori rispetto a quelli di cui all'emendamento originario, in quanto, permanendo il cosiddetto «scalino» nell'anno 2008, in cui il requisito dell'anzianità anagrafica passerà da 57 a 60 anni, viene meno la possibilità di conseguire l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di requisiti secondo la legislazione vigente con penalizzazioni di carattere economico, la quale poteva, invece, svolgere una funzione di compensazione di detta elevazione del requisito anagrafico;

– in merito alla riformulazione dell'articolo 1-ter, comma 4, di cui al subemendamento 1.0.1/1000, e all'emendamento 1.1000, si ribadisce che, considerato lo *status* della previdenza delle casse private di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, appare irragionevole estendere in maniera particolarmente rigida ai professionisti e agli iscritti a tali casse la disciplina dei requisiti per la pensione di anzianità, nonché per la pensione nel sistema contributivo;

– quanto all'articolo 1-quinquies, introdotto dal subemendamento 1.0.1/1000 il parere non ostativo è condizionato ad una sua riformulazione che escluda l'individuazione di un limite di accesso al pensionamento di anzianità (per alcune categorie soltanto di lavoratori) secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, predeterminato numericamente e sostanzialmente connesso al mero dato temporale di presentazione della domanda di pensionamento: tale meccanismo appare infatti suscettibile di produrre indiscriminate e irragionevoli disparità di trattamento.

Esaminati, infine, i restanti emendamenti e subemendamenti, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso, riferendo ad essi, in quanto compatibili, le osservazioni e le condizioni formulate precedentemente, nonché quelle contenute nel ricordato parere del 9 dicembre 2003.

su un ulteriore emendamento

24 marzo 2004

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000/75 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZOLLINI)

sul disegno di legge n. 2058 e sull'emendamento 1.0.1

12 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati il disegno di legge e l'emendamento 1.0.1, per quanto di propria competenza, osserva, sull'emendamento 1.0.1, che dagli elementi forniti non appare intenzione del Governo utilizzare a copertura dei maggiori oneri recati dal provvedimento le maggiori entrate derivanti dagli articoli aggiuntivi 1-ter e 1-quater di cui al predetto emendamento, in quanto si tratta di risorse finalizzate a realizzare l'obiettivo del Governo stesso di ridurre l'incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo rispetto agli andamenti tendenziali, obiettivo della riforma.

Quanto al disegno di legge, sulla base degli elementi forniti dal Governo e delle modifiche normative intercorse successivamente alla sua presentazione, connesse alle previsioni di cui all'articolo 44 della legge finanziaria 2003 e agli articoli 43 e 45 del decreto-legge n. 269 del 2003, la Commissione rileva che alcune fonti di entrata originariamente previste nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati fanno già parte della legislazione vigente, il che impone di rivedere il meccanismo della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 1, del disegno di legge.

Quanto dunque ai criteri di delega onerosi per i quali, sulla base dei citati elementi forniti dal Governo, si ipotizza ora una clausola di invarianza di oneri attraverso una copertura mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 2, lettera *q*-bis), e 1-ter, comma 2, lettera *a*), e comma 3, lettera *b*), la Commissione fa presente – proprio per rafforzare l'aderenza del testo al precetto costituzionale di copertura – che appare preferibile ricorrere al meccanismo del rinvio sia degli oneri stessi che delle relative coperture alle future manovre di finanza pubblica, come più esplicitamente indicato nelle condizioni di cui al prosieguo del

presente parere. Infatti, le due tipologie di risorse assunte a copertura in base ai richiamati elementi forniti dal Governo potrebbero non essere sufficienti rispetto agli oneri e presentano, peraltro, una decorrenza posticipata rispetto a quella di numerosi tra tali criteri di delega comportanti oneri. Nella misura in cui esse si verificheranno, le risorse in questione andranno dunque a beneficio dei saldi.

La Commissione ritiene pertanto necessario, proprio nell'intento di confermare la garanzia di un puntuale rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che per tali criteri si ricorra alla soluzione (già prefigurata peraltro nel testo e comunque prevista per altri criteri dai citati elementi informativi del Governo) consistente nel subordinare l'attuazione delle misure di cui agli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3, (ovviamente con esclusione delle lettere a) e b) del comma 3) alla previsione di appositi finanziamenti da determinare annualmente nella legge finanziaria.

Oltre che doverosa per motivi costituzionali, tale soluzione può considerarsi ragionevole dal momento che i vari tipi di intervento interessati presentano sufficienti margini di flessibilità e graduabilità e risultano pertanto realizzabili nel limite e nella misura delle risorse che di anno in anno saranno destinate allo scopo in sede di legge finanziaria. Allo scopo peraltro di fugare qualsivoglia dubbio ipotetico, va ripetuto *ad adjuvandum* quanto già osservato in occasione di analoghe circostanze e cioè che si tratta di una soluzione che, sul piano tecnico in relazione all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione non può dare luogo a rilievi di sorta per il semplice motivo che nella fattispecie sono sia l'onere che la copertura ad essere contestualmente rinviati alle future manovre, non solo la copertura a fronte di un onere rigido e predeterminato, nel qual caso si incorrerebbe nella violazione del precetto costituzionale in questione.

Ne consegue che i decreti legislativi emanati in attuazione dei criteri di delega onerosi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e), g), h), l), m), o), p), q), q-ter) e q-quater) e all'articolo 1-ter, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere c), d) ed e), per i quali deve essere dunque previsto il rinvio, per la relativa copertura, ai finanziamenti *ad hoc* iscritti nella legge finanziaria, possono contenere esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ovvero possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata mediante gli stanziamenti disposti dalla legge finanziaria.

La Commissione osserva altresì che la formulazione dell'articolo 2 appare incoerente rispetto alle considerazioni sopra esposte.

In tale contesto, la Commissione osserva che andranno valutati con particolare attenzione gli aspetti finanziari relativi all'attuazione della lettera g), n. 7, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge e dell'articolo 1-ter, comma 1, di cui all'emendamento 1.0.1, in considerazione del rilievo che tenderebbero ad assumere nel tempo e dell'approssimarsi delle scadenze ivi previste.

Ciò premesso, la Commissione esprime parere di nulla osta sul testo e sull'emendamento 1.0.1, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si provveda a:

1) all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera g) e al comma 2, la lettera f), in quanto trattasi di normativa già entrata in vigore;

2) all'articolo 5, aggiungere, infine, il seguente comma: «3. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.»;

3) all'articolo 7, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.»; «2. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»; «3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 1 e 1-ter.»; infine, al comma 8, sostituire le parole da «ai» fino a «del» con la parola: «al»;

4) sostituire, al comma 7 dell'articolo 4, la parola «2003» con la parola «2004»;

5) aggiungere, alla fine del comma 1 dell'articolo 8, il seguente periodo: «Dall'emanazione del testo unico non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» e, al comma 3, sostituire la frase «di cui al comma 1 e» con l'altra «di cui al comma 1,» nonché aggiungere, infine, le parole «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Osserva infine che in base allo schema di base sottostante al presente parere occorre valutare se sia opportuna o meno la permanenza dell'articolo 2.

su emendamenti

3 marzo 2004

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, di cui ai fascicoli I e II,

ad eccezione della proposta 1.0.1/61, nonché gli emendamenti 1.58, 1.367, 1.35, 1.374, 1.96, 1.92, 1.56, 1.67, 1.360, 1.375, 1.3, 1.69, 1.1, 1.109, 1.5, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8, di cui al fascicolo III, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1/70, 1.0.1/6, 1.0.1/5, 1.0.1/4, 1.0.1/64, 1.0.1/40, 1.0.1/45, 1.0.1/46, 1.0.1/135, 1.0.1/109, 1.0.1/112, 1.0.1/113, 1.0.1/119, 1.0.1/117, 1.0.1/68, 1.0.1/110, 1.0.1/134, 1.0.1/30, 1.263, 1.265, 1.8, 1.78, 1.6, 1.99, 1.83, 1.10, 1.370, 1.12, 1.58, 1.367, 1.35, 1.374, 1.96, 1.92, 1.56, 1.67, 1.360, 1.375, 1.3, 1.69, 1.1, 1.109, 1.5, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati, nel presupposto che, ove essi vengano approvati, in sede di coordinamento siano formulati in termini compatibili con le condizioni poste dalla Commissione sul testo.

su emendamenti

4 marzo 2004

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge, di cui ai fascicoli I, III e IV, gli ulteriori emendamenti 1.0.1/1000, 1.1000, 1.1001 e 3.0.7 e i relativi subemendamenti nonché gli emendamenti di cui ai supplementi n. 1 e n. 2, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1/61, 1.93, 1.94, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.10, 1.0.9, 3.11, 3.0.4, 8.0.6, 8.0.3, 5.1, 5.3, 6.23 (limitatamente alle parole da: «Nel calcolo delle prestazioni», fino alla fine della proposta), 6.0.10 (limitatamente alle parole da: «Nel calcolo delle prestazioni», fino alla fine della proposta), 6.0.3, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.8, 6.0.6, 6.0.9, 7.17, 7.16, 8.1, 8.7, 8.3, 8.0.2, 8.0.5, 8.0.9, 7.1, 1.0.1/1000/77, 1.0.1/1000/41, 1.1000/55, 1.1000/36, 1.0.1/138 e 8.0.11 nonché parere contrario sulle proposte 6.23 (ad eccezione dell'ultimo periodo), 6.0.10 (ad eccezione dell'ultimo periodo), 7.2, 8.0.1, 1.1000/56 e 8.0.10.

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti 6.24 e 6.36 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alla soppressione, in entrambe le proposte, della parola: «specifica», nonché parere di nulla osta sull'emendamento 8.0.8 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: «delegato ad emanare,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

La Commissione esprime infine parere di nulla osta sulla proposta 1.0.1/1000 rilevato che, per quanto riguarda i lavoratori per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo, non vengono modificati i requisiti di accesso alla pensione previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 con riferimento all'anzianità contributiva minima di cinque anni ed importo pari ad almeno 1,2 volte l'as-

segno sociale, parere di nulla osta sulla proposta 3.0.7, nel presupposto che l'invarianza di spesa della modifica della composizione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale sia assicurata attraverso la rideterminazione, prevista dal comma 2, della relativa remunerazione, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati, nel presupposto che, ove essi vengano approvati, in sede di coordinamento siano formulati in termini compatibili con le condizioni poste dalla Commissione sul testo.

su emendamenti

4 marzo 2004

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge, di cui ai fascicoli III, ad eccezione delle proposte 1.139, 1.93, 1.94, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.10 e 1.0.9, nonché le proposte 3.2, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.20, 6.10, 6.21, 6.22, 6.15 e 6.19 di cui al fascicolo IV, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.21, 1.22, 1.36, 1.38, 1.37, 1.2, 1.65, 1.63, 3.2, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.20, 6.10, 6.21, 6.22, 6.15 e 6.19, nonché parere contrario sulle proposte 1.106 (nel presupposto che le disposizioni ivi contemplate si riferiscano alle forme pensionistiche complementari), 1.30, 1.369, 1.133, 1.41 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati, nel presupposto che, ove essi vengano approvati, in sede di coordinamento siano formulati in termini compatibili con le condizioni poste dalla Commissione sul testo.

su emendamento

10 marzo 2004

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.379 relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

su ulteriori emendamenti

7 aprile 2004

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 8.0.12, 1.1000/75, 8.0.13/6.28, 1.114a, 1.153 (testo 2) e 1.164 (testo 2) relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sulle proposte 1.114a e 1.164 (testo 2), parere contrario sulle proposte 1.1000/75, osservando che occorre tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio della gestione finanziaria degli enti privatizzati interessati dall'emendamento, e 8.0.13/6.28, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.12 e 1.153 (testo 2).

DISEGNO DI LEGGE N. 2058

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria

Art. 1.

(Previdenza obbligatoria e complementare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;

b) introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;

c) liberalizzare l'età pensionabile;

d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;

e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;

f) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi;

g) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26,

DISEGNO DI LEGGE N. 2058

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il **sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile** e per il **riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria**

Art. 1.

(Previdenza obbligatoria e complementare)

1. *Identico:*

soppressa

soppressa

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica.

soppressa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, l'equilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire al lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è iscritto, l'ottenimento da parte dell'ente di competenza della certificazione della propria posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al conseguimento della pensione stessa; i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della pensione, secondo i criteri vigenti alla data predetta; tale diritto potrà essere liberamente esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa;

b) consentire al lavoratore di cui alla lettera *a)* l'esercizio del diritto di proseguire l'attività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero di optare per l'applicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in particolare che il regime

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, **fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione**, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

soppressa

soppressa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita, consista nell'esenzione totale dal versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati, in misura non inferiore al 50 per cento, al lavoratore, il quale può decidere di destinarli in tutto o in parte alla previdenza complementare, fermi restando i limiti di deducibilità fiscale, e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere che l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta opzione; prevedere che la retribuzione successiva all'esercizio dell'opzione sia soggetta a tassazione separata;

c) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera *b)* e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

***a)* individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;**

***b)* liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui **all'articolo 4** e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

e) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

f) **ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso l'INPS, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; escludere dall'elevazione dell'aliquota coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza obbligatoria; prevedere che una parte dell'incremento dell'aliquota sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori medesimi;**

g) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

1) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, che possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

d) *identica;*

soppressa

e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, **collettive e individuali**, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

1) il conferimento, **salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore**, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, **garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rap-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con le fonti istitutive rappresentative della categoria, individuando le eccezioni connesse all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore e garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere il fondo a cui conferire il trattamento di fine rapporto;

2) l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1);

3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);

4) la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto ne-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

porto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

2) l'individuazione, **nel caso in cui il lavoratore non esprima, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del presente articolo, ovvero entro sei mesi dall'assunzione, la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere *c*) e *c-bis*) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo;**

3) *identico*;

4) **l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da un fondo pensione negoziale ad un fondo pensione aperto del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;

5) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, **e successive modificazioni;**

6) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da **una forma pensionistica all'altra** del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;

5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;

6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

7) identico;

8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7) la riduzione fino a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno definite in sede di attuazione della delega;

8) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;

h) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;

i) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soppresso

9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;

10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;

11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;

***f)* prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione;**

g) identica;

h) identico;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

collettive e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:

1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione di direttive generali in materia;

2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e **successive modificazioni**, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;

l) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale del reddito imponibile, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione, **di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze**, di direttive generali in materia;

2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

3) *identico*;

i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione **alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali**, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto **ed** in valore percentuale del reddito imponibile **e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato**, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;

m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;

n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza;

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; **individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;**

l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;

m) *identica;*

n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, **prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;**

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto *pro quota* al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;

p) applicare progressivamente i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli settori, considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato **almeno** quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, **interessati dalla domanda di totalizzazione**, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto *pro quota* al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, **ancorché** deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;

p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo **e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui all'articolo 4, con le necessarie armonizzazioni**, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico**;

q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

q) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;

s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;

t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;

u) *identica.*

Art. 2.

(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)

1. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il lavoratore di cui al comma 1 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 1, indipendentemente da ogni modifica della normativa.

Art. 3.

(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:

a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge e, per il periodo successivo, nel comma 2. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari a quaranta anni;

2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 2;

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono acce-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui all'articolo 2. Per il personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 1 e del primo periodo del presente comma.

3. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

4. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 1 e 2 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui all'articolo 11 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;

b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 1 e 2, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui all'articolo 11 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2;

b) armonizzare ai princìpi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

3. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera *i*), la seguente:

«*i-bis*) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa».

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente articolo, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 2:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data dal 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 28.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Riduzione del costo del lavoro)

1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dall'articolo 1 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

Art. 3.

(Associati in partecipazione e prestatori di lavoro occasionali)

1. I soggetti che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle casse di previdenza a cui accedono in virtù dell'iscrizione agli albi professionali.

2. I titolari di redditi derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 6.

(Riduzione del costo del lavoro)

Identico

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Nucleo di valutazione della spesa previdenziale)

1. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive)

1. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato «Casellario», per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne abbiano comunque comportato l'esclusione o l'esonero;

c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso».

2. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 1, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne **comportino comunque** l'esclusione o l'esonero;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

4. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 2. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

5. Oltre alle informazioni di cui al comma 1 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 2, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, **in base alle norme che lo consentono**, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

5. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 2, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.

6. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati **di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388**, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonchè per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) **le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che erogino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 2 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresì nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.**

6. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonchè per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Per l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

Art. 5.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

2. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Per l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno **2004**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge **24** dicembre **2003**, n. **350**.

8. *Identico.*

Art. 9.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria)

1. *Identico.*

2. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

agosto 1990, n. 241, e **successive modificazioni**, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e **successive modificazioni**, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e **successive modificazioni**, nonché a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera *a*) del comma 1, delle parole da: «tendenzialmente» a: «altro beneficiario,».

Art. 6.

*(Disposizioni relative
agli enti previdenziali privatizzati)*

1. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni **assistenziali** a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera *a*) del comma 1, delle parole da: «tendenzialmente» a: «altro beneficiario,».

3. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 10.

*(Disposizioni relative
agli enti previdenziali di diritto privato)*

1. La normativa statutaria e regolamentare degli enti **di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103**, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«**I-bis.** Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), forme pensionistiche complementari.»

3. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

4. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;».

5. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti **privatizzati ai sensi del** decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.

6. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le mede-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(*Procedure*)

1. Dai decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

2. Nella sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime della previdenza obbligatoria e complementare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, **lettera b)**, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la **riduzione** delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

7. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati *ad personam* per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.

Art. 11.

(*Procedure*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 3, commi 4 e 5, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 3, commi 4 e 5, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la **variazione** delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, **nonché a definire la copertura degli eventuali oneri**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

5. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 4, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

6. Nell'adozione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 1 e 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi **degli articoli 1, 3 e 9** della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni **sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p)**, e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del ter-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni relative all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge.

7. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 4, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

8. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 5 e con le stesse modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui all'articolo 8, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.

Art. 8.

(Testo unico in materia previdenziale)

1. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

7. Identico.

8. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 5, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

9. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere **adottate** entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1, **3 e 9** e con le stesse modalità di cui **al** presente articolo. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui all'articolo **12**, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.

Art. 12.

(Testo unico in materia previdenziale)

1. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte **ai sensi della** presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, uniformandolo agli altri settori produttivi nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, e a provvedere alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, uniformandolo agli altri settori produttivi nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, e a provvedere alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. **Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è **adottato** anche in mancanza del parere.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ma 1, il Governo può **adottare** disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, con la procedura di cui al comma 2 e **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

4. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non **devono** derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Disposizioni per il personale artistico dipendente dagli enti lirici autonomi e dalle istituzioni concertistiche assimilate)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata alla Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Art. 14.

(Disposizioni in materia di perequazione automatica delle pensioni)

1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A
(art. 3, commi 1 e 2)

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	60	61
2009	60	61
2010	61	62
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62

DISEGNO DI LEGGE N. 421

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MAGNALBÒ

Art. 1.

1. All'articolo 71, comma 2, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

Art. 2.

1. All'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto dal comma 2, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8

agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni. A tal fine, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, l'aliquota di computo non può essere superiore all'aliquota di finanziamento».

Art. 3.

1. All'articolo 71, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «entro due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».

Art. 4.

1. All'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21».

DISEGNO DI LEGGE N. 1393

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VANZO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, primo periodo, le parole: «, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189,» sono soppresse;

b) i commi 180, 189, 190 e 216 sono abrogati.

2. Ai trattamenti di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché ai trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, liqui-

dati nel periodo dal 30 settembre 1965 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, se già non applicate in forza di norme derogatorie.

3. Gli enti previdenziali interessati provvedono a ricalcolare d'ufficio le differenze economiche, eventualmente dovute, tra l'ammontare degli importi computati in base alla presente legge e l'ammontare degli importi già liquidati nel periodo di cui al comma 2 ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori autonomi sulla base delle disposizioni abrogate dalla presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PETIZIONE (n. 66)

PRESENTATA DAL SIGNOR ENRICO ANDREONI

Il signor Enrico Andreoni, di Pesaro, ed altri cittadini chiedono l'adozione di norme volte ad agevolare la destinazione del trattamento di fine rapporto alla libera previdenza integrativa.

PETIZIONE (n. 84)

PRESENTATA DAL SIGNOR GIUSEPPE CATANZARO

Il signor Giuseppe Catanzaro, di Cammarata (Agrigento), chiede una riforma organica del sistema pensionistico.

PETIZIONE (n. 200)

PRESENTATA DAL SIGNOR ENRICO ANDREONI

Il signor Enrico Andreoni, di Pesaro, chiede iniziative volte a garantire la libera adesione dei dipendenti alle forme di previdenza complementare integrativa.

PETIZIONE (n. 255)

PRESENTATA DAL SIGNOR GIOVANNI ZANONI

Il signor Giovanni Zanoni, di Castelletto sopra Ticino (Novara), chiede una revisione della normativa relativa ai pensionamenti di vecchiaia.

PETIZIONE (n. 393)

PRESENTATA DAL SIGNOR FRANCESCO DI PASQUALE

Il signor Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (Caserta),
chiede: provvedimenti previdenziali a favore dei coloni a mezzadria.

PETIZIONE (n. 427)

PRESENTATA DAL SIGNOR GIOVANNI SALVATORE CARDENIO

Il signor Giovanni Salvatore Cardenio, di Alezio (Lecce), e numerosi altri cittadini chiedono un intervento legislativo volto a risolvere il problema delle cosiddette «pensioni d'annata».

PETIZIONE (n. 574)

PRESENTATA DAL SIGNOR DOMENICO ANGELINI

Il signor Domenico Angelini, di Foligno (Perugia), ed altri cittadini chiedono una riforma della gestione dei contributi previdenziali.

PETIZIONE (n. 582)

PRESENTATA DAL SIGNOR WALTER CORSINO CORSI

Il signor Walter Corsino Corsi, di Prato, ed altri cittadini chiedono l'adozione di misure volte a rimuovere le disparità di trattamento esistenti nell'ordinamento fra pensionati del lavoro dipendente e del lavoro autonomo.

PETIZIONE (n. 583)

PRESENTATA DALLA SIGNORA LOREDANA STELLA

La signora Loredana Stella, di Reggio Calabria, e molti altri cittadini espongono la comune necessità di un intervento legislativo che consenta il prepensionamento dei genitori con figli disabili.

PETIZIONE (n. 634)

PRESENTATA DAL SIGNOR PASQUALINO GALILEO

Il signor Pasqualino Galileo, di Carife (Avellino), e numerosi altri cittadini chiedono che il disegno di legge di riforma in materia previdenziale, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2058), preveda la costituzione di una Cassa autonoma per la gestione delle pensioni, l'aggancio automatico della pensione al trattamento economico del personale in servizio, l'aumento della pensione di reversibilità e la presenza di rappresentanti della categoria dei pensionati in seno agli organi di gestione e controllo, nonché in sede di contrattazione collettiva relativa al personale in servizio.

